


*L'Associazione intercomunale nel  
Friuli Venezia Giulia*


Clara Busana Banterle - Università di Trieste  
Marco Bartolich - Università di Pavia

# La realtà dei Comuni nel Friuli Venezia Giulia

**Suddivisione dei 219 Comuni per classe di popolazione (31/12/2003)**



**Suddivisione dei 219 Comuni per fascia altimetrica (Istat)**



## Convenzioni: evoluzione del quadro normativo 1998-2005

Destinatari: la Regione fa riferimento in un primo momento ai soli Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; successivamente (2004) lo estende a tutti.

Incentivi e penalizzazioni: fino al 2001 si decurtano i trasferimenti ordinari (10%) se non si rispettano i vincoli quantitativi e/o qualitativi per la gestione associata; dal 2003 stanziando dei fondi specifici da distribuire ai Comuni in base all'inverso della densità demografica.

Vincoli quantitativi: fino al 2001 almeno 3 convenzioni per evitare la penalizzazione; nel 2003 almeno 5 per ottenere l'incentivo; nel 2004 solo 1 e nel 2005 di nuovo 3.

Vincoli qualitativi: solo negli anni 1998, 1999, 2004 e 2005. Si richiede l'attivazione di convenzioni per la gestione di servizi ed attività in determinati settori (differenti ogni anno): amministrazione, gestione del territorio, attività produttive, sicurezza, cultura, tributi.

# La convenzione: indispensabile strumento per i Comuni piccoli

## Suddivisione delle variabili fondamentali per fasce altimetriche

Fascia altimetrica	Numero Comuni	Contributo	Contributo pro capite	Densità abitativa Media
montagna	25	1.533.566,90	61,18	17,27
coll.int.	18	163.087,90	4,79	93,7
coll.lit.	2	20.981,30	6,90	69,13
pianura	45	282.363,90	3,31	118,22
Totale	90	2.000.000	13,58	57,12

## Le Unioni dei Comuni: l'evoluzione normativa ed i suoi effetti:1998-2005 (1)

1998-1999: la Regione prevede un incremento del trasferimento ordinario (20%) in caso di costituzione di un'Unione. Nessuna Unione viene costituita poiché, in mancanza di una normativa regionale, vige la legge 142/90 (obbligo di fusione per i Comuni delle Unioni).

2000: entra in vigore la L.R. 25/99 e aumenta l'incremento del trasferimento ordinario (30% per i primi 4 anni) se la popolazione complessiva è inferiore a 10.000 abitanti. (Tuttavia, con la legge d'assestamento n°13 del luglio 2000, viene modificata nuovamente la normativa sulle unioni: l'incremento del trasferimento ordinario non è più "del 30%" ma diventa "fino al 30%".) Si introducono vincoli di durata minima (9 anni) pena decurtazione (10%) del trasferimento ordinario, di numero minimo di funzioni da gestire (7) e sui settori d'intervento. Si favoriscono soprattutto i Comuni montani. A fine anno risultano costituite 16 Unioni.

## Le Unioni dei Comuni: l'evoluzione normativa ed i suoi effetti:1998-2005 (2)

- 2001-2002-2003: si continua ad incentivare le Unioni dei Comuni montani (maggiori fondi). Si mantiene il solo vincolo di durata minima e le relative penalità in caso di scioglimento o recesso unilaterale. Si sciolgono 2 Unioni (marzo 2001).
- 2004: si favorisce lo scioglimento delle Unioni eliminando le penalità per lo scioglimento o il recesso unilaterale e si favorisce il passaggio alle convezioni. 11 Unioni si sciolgono entro la fine dell'anno.
- 2005: ridimensionamento del fondo per le Unioni attive, contributo erogato direttamente all'Unione e non più ai Comuni, maggiori controlli sull'operatività.

# LE UNIONI: MOTIVI DELLO SCIoglimento

## (oggettivi e/o percepiti)

### Aspetti legislativi:

vincoli di durata minima (9 anni) elevati specie per i progetti e le attività svolti dai Comuni singolarmente o attraverso altre forme associative;

vincoli di contenuto quantitativi e qualitativi stringenti: timori di perdita di autonomia gestionale in settori ritenuti specifici per la singola comunità, rischi di contrasti continui in sede decisionale;

penalizzazioni severe in caso di scioglimento o recesso unilaterale.

### Aspetti gestionali e sociali:

complessità burocratica ed amministrativa dell'organizzazione  
volontà di mantenere la propria identità locale ed il controllo sul proprio territorio;

preoccupazioni per le possibili conseguenze occupazionali per le amministrazioni comunali.

# Prospettive future della normativa regionale in materia di associazionismo

## Le indicazioni del disegno di legge regionale di riordino delle Autonomie locali

- **Associazioni intercomunali:** definiscono ambiti territoriali ed economici omogenei per la gestione di più funzioni e servizi attraverso una *convenzione quadro* e *convenzioni attuative*. Si richiede una durata minima di 6 anni.
- **Unioni:** riguardano Comuni contermini per l'esercizio congiunto di almeno 6 funzioni specifiche. La durata deve essere di almeno 6 anni.
- Le associazioni intercomunali, formate da comuni non montani, che abbiano o una popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000 abitanti ma che coinvolgano almeno dieci comuni, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), per la programmazione di interventi territoriali integrati relativamente alle seguenti finalità:
  - a) realizzazione di opere pubbliche;
  - b) pianificazione territoriale e delle reti infrastrutturali;
  - c) tutela e valorizzazione ambientale;
  - d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
  - e) coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
- Costituiscono, altresì, Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), i comuni capoluogo di provincia e **le comunità montane**.